



Comune di Gonnosnò

Provincia di Oristano

Via Oristano, 30 - 09090 Gonnosnò

E-mail: protocollo@comune.gonnosno.or.it - Web.: www.comune.gonnosno.or.it

PEC: protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it

Partita iva 00069670958

☎ 0783/931678 - 📠 0783/931679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 21/12/2023

OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE DAL COMUNE DI GONNOSNO' AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 D.LGS. N. 175/2016 TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PEIS IGNAZIO - Presidente	Sì
2. CANCEDDA DAVIDE - Vice Sindaco	Sì
3. PUSCEDDU RAFFAELA - Consigliere	Sì
4. MELIS BARBARA - Consigliere	Sì
5. ORTU ANNA - Consigliere	Sì
6. MANDIS ALESSANDRO - Consigliere	No
7. MELIS DAVIDE - Consigliere	Sì
8. PICCHEDDA MARCELLA - Consigliere	Sì
9. PUSCEDDU EMANUELA - Consigliere	No
10. ARDU ROSSELLA - Consigliere	Sì
11. MELIS FEDERICA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Loi Simone Pietro il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PEIS IGNAZIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 Agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 Giugno 2017 n. 100;

Richiamati:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato da questo Ente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 612 della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/09/2017, avente ad oggetto la revisione straordinaria delle società partecipate dall'Ente ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/12/2018, avente ad oggetto “Ricognizione delle società partecipate possedute dal Comune di Gonnosnò ex art. 24 D.lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/12/2019, avente ad oggetto “Ricognizione delle società partecipate possedute dal Comune di Gonnosnò ex art. 24 D.lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21/12/2020, avente ad oggetto “Ricognizione delle società partecipate possedute dal Comune di Gonnosnò ex art. 24 D.lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/12/2021, avente ad oggetto “Ricognizione delle società partecipate possedute dal Comune di Gonnosnò i sensi dell'articolo 24 D.Lgs.n.175 testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/12/2022, avente ad oggetto “Ricognizione delle società partecipate possedute dal Comune di Gonnosnò i sensi dell'articolo 24 D.Lgs.n.175 testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Atteso che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 175/2016, quali:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti

senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 175/2016);

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 del già citato D.lgs. n. 175/2016, il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, individuando quelle che devono essere alienate;
- a norma degli articoli 20 e 26, comma 11, del medesimo D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., sarà obbligo dell'Amministrazione procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

Atteso che devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, D.lgs. n. 175/2016;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, D.lgs. n. 175/2016 per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, comma 2, D.lgs. n. 175/2016;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Viste le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie (Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR);

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che la ricognizione è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, il cui esito deve essere comunicato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.lgs. n. 175/2016, al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, Relazione tecnica avente ad oggetto: "*Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche*";

Atteso che ai sensi art. 24 D.lgs. n. 175/2016 si è rilevato che questo Ente possiede le seguenti partecipazioni: **ABBANO S.p.A.**; **G.A.L. MARMILLA a.R.L.**;

Dato Atto che:

- con riferimento all'“Attività svolta dalla partecipata” Abbano S.p.A., essa è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Unico Territoriale Ottimale della Regione Sardegna, a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con Deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (già A.A.T.O.), oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.) per effetto della Legge Regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). Abbano S.p.A., nata il 22 Dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da N. 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna. Essa non svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società per cui la società non svolge attività oggetto di duplicazione con le attività svolte da altre società partecipate;
- che con riguardo alla società GAL MARMILLA Società Consortile a.r.l. la società, la stessa ha finalità strumentali a quelle istituzionali di questo ente, infatti essa promuove il rafforzamento e la valorizzazione del coinvolgimento degli attori locali del territorio in cui è inserito il Comune e la partecipazione di soggetti privati, assicurando adeguata presenza nella costituzione del partenariato e nella composizione degli organi decisionali;

Rilevato, pertanto, che l'esito della ricognizione ordinaria relativa ad entrambe le società non è diverso dall'esito della ricognizione straordinaria per cui non si rende necessaria nessuna razionalizzazione;

Considerato che con Nota Prot. n. 4584 del 14/09/2017, acquisita al Protocollo di questo Ente al n. 4378 del 14/09/2017, l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, istituita con L.R. 4 Febbraio 2015, n. 4, ha precisato di non essere una società partecipata bensì un Ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i Comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto;

Considerato altresì che:

- ai sensi del citato art. 24 del D.lgs. n. 175/2016 occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente Deliberazione;
- le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, codice civile, seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, codice civile;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Visti gli atti istruttori e le analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale in ordine alle partecipazioni possedute da questo Ente;

Ribadito che per questo Ente non sussistono i presupposti per l'alienazione delle partecipazioni possedute;

Richiamato altresì il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna la quale, nella Deliberazione n. 3/2018, in ordine all'acquisizione del parere del revisore si limita ad una considerazione di "opportunità" ritenendosi difficile spingersi a considerare il parere quale obbligatorio,

potendo eventualmente essere richiesto come attività di collaborazione con il consiglio comunale;

Visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visti:

– il D.lgs. n. 267/2000;

– lo Statuto comunale;

Ritenuto di dove provvedere in merito;

Chiamato il Consiglio a votare, con n. 9 presenti, n. 9 votanti e n. 9 voti a favore resi per alzata di mano, **all'unanimità:**

DELIBERA

- 1. Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute da questo Comune, come da Relazione Tecnica di cui all'allegato A della presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di dare atto** che ai sensi art. 24 D.lgs. n. 175/2016 si è rilevato che questo Ente possiede le seguenti partecipazioni:
 - **ABBANO S.P.A.:** C.F. 02934390929; percentuale quota sociale detenuta: **0,01556%**; oggetto sociale: Raccolta, trattamento e fornitura di acqua;
 - **GAL MARMILLA Società Consortile a.r.l.:** C.F. 01129830954; percentuale quota sociale detenuta: **1,30%**; oggetto sociale: Gestione di servizi di sviluppo turistico e rurale;
- 3. Di dare atto** altresì che per questo Ente non sussistono i presupposti per l'alienazione delle partecipazioni possedute;
- 4. Di procedere** all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- 5. Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 6. Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente Deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.;
- 7. Di inviare** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 175/2016;
- 8. Di rendere**, con separata votazione dal medesimo esito di quella principale, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
firmato digitalmente
PEIS IGNAZIO

Il Segretario Comunale
firmato digitalmente
Loi Simone Pietro